

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA**

**REGOLAMENTO DEL SETTORE  
PROFESSIONISTI**

**AGGIORNATO ALLA CIRCOLARE N. 18 DEL 17/07/2006**

# INDICE

## **Titolo I – Il settore professionisti**

*Capo I Scopi – Obiettivi – Composizione del Comitato Esecutivo*

### Sezione I

- Art. 1** – Scopi – Obiettivi – Composizione del C.E.  
**Art. 2** – Compiti del Comitato Esecutivo

## **Titolo II – Dei Pugili Professionisti**

*Capo I Inquadramento delle categorie – Passaggi al professionismo*

### Sezione I

- Art. 3** – Qualifica di pugile professionista  
**Art. 4** – Reintegrazione nella categoria dilettanti

*Capo II*

- Art. 5** – Passaggi al professionismo in Italia di pugili italiani residenti all'estero  
**Art. 6** – Passaggi al professionismo all'estero di pugili italiani residenti in Italia  
**Art. 7** – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere

*Capo III Pugili professionisti stranieri che intendono tesserarsi alla F.P.I.*

- Art. 8** – Obblighi per i pugili stranieri che intendono svolgere attività in Italia

*Capo IV Classificazione in serie*

- Art. 9** – Classificazione in serie  
**Art. 10** – Organo che provvede alla classifica in serie  
**Art. 11** – Esclusione dalla classifica in serie  
**Art. 12** – Passaggio di serie su richiesta di parte  
**Art. 13** – Classificazione in serie d'ufficio  
**Art. 14** – Norme relative allo svolgimento dell'attività agonistica  
**Art. 15** – Divieto di allenamento con pugili dilettanti .

## **Titolo III – Delle Società Organizzatrici**

*Capo I Compiti della Società Organizzatrice*

### Sezione I

- Art. 16** – Affiliazione delle Società Professionistiche e relative responsabilità per l'organizzazione delle riunioni.  
**Art. 17** – Obblighi relativi all'adeguatezza e disponibilità dei locali

### Sezione II

- Art. 18** – Del quadrato e accessori  
**Art. 19** – Del quadrato in particolare  
**Art. 20** – Dimensioni del quadrato  
**Art. 21** – Accessori del quadrato  
**Art. 22** – Norme per l'allestimento del quadrato  
**Art. 23** – Il gong  
**Art. 24** – L'ambulanza

## **Titolo IV – Gli Ufficiali di Servizio**

- Art. 25** – Ufficiali addetti alle riunioni di pugilato  
**Art. 26** – Il Commissario di Riunione – Obblighi  
**Art. 27** – Sospensione delle riunioni e interruzione degli incontri per cause di forza maggiore  
**Art. 28** – Gli Arbitri e i Giudici – Obblighi  
**Art. 29** – Il Medico di Servizio

- Art. 30** – Il Cronometrista – Obblighi  
**Art. 31** – L'Annunciatore – Obblighi

### **Titolo V- Riunioni di Pugilato**

#### Sezione I

- Art. 32** – Autorizzazioni per lo svolgimento di riunioni pugilistiche

#### Sezione II

- Art. 33** – Condizioni per l'espletamento di riunioni pugilistiche  
**Art. 34** – Deposito borse dei pugili

#### Sezione III

- Art. 35** – Nulla-osta tecnici  
**Art. 36** – Concomitanza di riunioni

#### Sezione IV

- Art. 37** – Mancata effettuazione degli incontri – Effetti

### **Titolo VI – Attività Agonistica**

#### *Capo I* *Categorie di peso*

#### Sezione I

- Art. 38** – Categorie di peso

#### Sezione II

- Art. 39** – Visita pre-gara

#### Sezione III

- Art. 40** – Pesatura  
**Art. 41** – Operazioni di peso

#### *Capo II* *Superamento del peso – Penali*

- Art. 42** – Superamento limiti del peso  
**Art. 43** – Penale per superamento limiti al peso  
**Art. 44** – Superamento limiti di peso tollerato  
**Art. 45** – Penale per mancata effettuazione del combattimento per forfait al peso  
**Art. 46** – Provvedimenti disciplinari in caso di forfait e superamento di peso

#### *Capo III* *Mancata disputa dell'incontro*

- Art. 47** – Rifiuto a disputare l'incontro - Provvedimenti conseguenti - Caso di malattia o di forza maggiore

### **Titolo VII – L'incontro di pugilato e le sue regole**

#### *Capo I* *I pugili – Contegno – Tenuta di gara*

#### Sezione I

- Art. 48** – Contegno e comportamento verso l'arbitro durante il match  
**Art. 49** – Assistenti all'angolo  
**Art. 50** – Scorrettezze

#### Sezione II

- Art. 51** – I guantoni

#### *Capo II* *Guantoni e bendaggio*

- Art. 52** – Peso guantoni – Lunghezza bendaggi

#### *Capo III* *Norme tecniche relative agli incontri- distanza degli incontri*

#### Sezione I

- Art. 53** – Distanza incontri

#### Sezione II

- Art. 54** – Distanza incontri – Eccezioni  
**Art. 55** – Incontri vietati – Eccezioni

**Art. 56** – Nulla osta tecnici

Sezione III

**Art. 57** – Divieto di nulla osta per combattimento all'estero

*Capo IV Disposizioni sanitarie*

Sezione I

**Art. 58** – Disposizioni sanitarie per i pugili

**Titolo VIII – La Direzione dell'incontro e i verdetti**

*Capo I Compiti e poteri dell'arbitro*

Sezione I

**Art. 59** – Scopo primario

**Art. 60** – Compiti dell'arbitro

**Art. 61** – Poteri dell'arbitro

Sezione II

**Art. 62** – Preliminari dell'incontro

**Art. 63** – Sanzioni durante l'incontro

**Art. 64** – Il conteggio

**Art. 65** – Ripristino tenuta pugili durante l'incontro

**Art. 66** – Le Giurie

*Capo II I verdetti*

**Art. 67** – I verdetti

**Art. 68** – Decisioni in caso di ferita

*Capo III Redazione dei cartellini – Criteri di Giudizio*

**Art. 69** – Redazione dei cartellini – Criteri di giudizio

**Art. 70** – Controllo dei cartellini

**Art. 71** – Proclamazione del verdetto

**Titolo VIII – Norme comuni ai Campionati d'Italia**

*Capo I Posta in palio del titolo*

Sezione I

**Art. 72** – Posta in palio del Titolo Italiano

Sezione II

**Art. 73** – Requisiti per la disputa del Titolo Italiano

**Art. 74** – Scelta dello sfidante ufficiale al Titolo Italiano – Mancata disponibilità del Campione o dello sfidante – Disputa da parte di un pugile di 2<sup>^</sup> Serie.  
Condizioni

**Art. 75** – Luogo dell'incontro per il Titolo Italiano

**Art. 76** – Rinvio della data di svolgimento dell'incontro per il Titolo Italiano  
aggiudicato su base di accordo diretto tra le parti.

**Art. 77** – Semifinali al titolo

**Art. 78** – Numero delle riprese riguardanti i Titoli Italiani e le Semifinali

**Art. 79** – pre-operazioni di peso

**Art. 80** – Operazioni di peso e sanzioni per il superamento

*Capo II Casi di decadenza dal Titolo Italiano – Dalle qualifiche di sfidante – Supplente*  
– Semifinalista

**Art. 81** – Cause perdita Titolo Italiano – Decadenza Titolo – Riapertura sfide

**Art. 82** – Decadenza dalla qualifica di sfidante, co-sfidante e supplente

**Art. 83** – Caso di decadenza del titolo per impegni militari sfidante preferenziale

**Art. 84** – Campione Italiano residente all'estero

- Capo III Perdita dei titoli superiori*  
**Art. 85** – Titolo in diverse categorie di peso
- Capo IV Omologazione*  
**Art. 86** – Omologazione risultato campionato d'Italia
- Capo V Termini per le nuove sfide e per la disputa del Titolo*  
**Art. 87** – Sfide al Campione d'Italia – Termini
- Capo VI Le procedure per l'aggiudicazione dell'organizzazione del campionato a mezzo asta*

Sezione I

- Art. 88** – Indizione d'asta e divieto di partecipazione

Sezione II

- Art. 89** – Divieto incontro in pendenza indizione d'asta

Sezione III

- Art. 90** – Divieto incontri di rivincita

*Capo VII Apertura d'asta ed aggiudicazione*

Sezione I

- Art. 91** – Termini offerte d'asta

Sezione II

- Art. 92** – Assegnazione incontro Titolo Italiano all'asta - Norme relative – Rinvio per disputa incontro aggiudicato all'asta

*Capo VIII Mancata disputa del Titolo Italiano aggiudicato all'asta - Penali – Provvedimenti disciplinari*

Sezione I

- Art. 93** – Mancato incontro Titolo Italiano aggiudicato all'asta - eventuali penali in danno dei pugili - risarcimento danni

Sezione II

- Art. 94** – Penale alla Società organizzatrice per mancata effettuazione incontro aggiudicato all'asta – Risarcimento danni

Sezione III

- Art. 95** – Provvedimento disciplinare a carico della Società organizzatrice inadempiente

*Capo IX*

- Art. 96** – Campione d'Italia sfidante al Titolo d'Europa o del Mondo – Obblighi – Conseguenze

- Art. 97** – Titoli Internazionali

**Titolo IX Norme comuni ai titoli precedenti**

*Capo I Esibizioni e allenamenti*

Sezione I

- Art. 98** – Esibizioni e allenamenti – Norme relative

Sezione II

- Art. 99** – Abbinamenti pubblicitari

- Art. 100** – Obbligo della società organizzatrice di comunicare alla società di appartenenza dei pugili impegnati agli incontri il diritto ad indossare indumenti pubblicitari

- Art. 101** – ENTRATA IN VIGORE

## **Titolo I – Il settore professionisti**

### **Capo I**

Scopi – Obiettivi – Composizione del Comitato Esecutivo

#### **Sezione I**

**Art. 1** – Scopi – Obiettivi – Composizione del C.E.

1.1. Il settore professionisti tutela, promuove e organizza l'attività professionistica delle Società e dei tesserati ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.

- a) stabilisce l'ordinamento dei campionati e l'assegnazione dei titoli
- b) studia le problematiche relative all'esercizio del pugilato professionistico.
- c) Il Comitato Esecutivo si compone di:
  1. un Coordinatore; nominato dal C.F.
  2. due membri nominati dal C.F., di cui uno con funzioni di Vice-Coordinatore;
  3. due membri nominati dalla Lega Professionisti, ovvero, in sua assenza, dalle società professionistiche riunite in assemblea, che rimarranno in carica 24 mesi.

**Art. 2** – Compiti del Comitato Esecutivo

2.1. Il Comitato Esecutivo:

- a) vigila costantemente affinché l'attività dei pugili e l'opera delle società professionistiche sia effettivamente diretta al fine essenziale di conseguire l'affermazione del pugilato professionistico italiano in campo nazionale ed internazionale;
- b) cura ogni intervento diretto ad incrementare l'attività professionistica e le eventuali provvidenze a tutela di essa;
- c) propone al C.F. la nomina dei Rappresentanti del Settore presso i Comitati Regionali.
- d) provvede alla classificazione dei pugili nelle varie "serie" e categorie di peso;
- e) decide in merito alla concessione dei nulla-osta tecnici per gli incontri tra pugili con licenza italiana e pugili con licenza straniera, fermo restando la possibilità di veto da parte del Coordinatore;
- f) esprime parere circa il tesseramento dei "professionisti";
- g) decide in materia di sfide e campionati.

## Titolo II – Dei Pugili Professionisti

### Capo I

#### Inquadramento delle categorie – Passaggi al professionismo

##### Sezione I

##### **Art. 3** – Qualifica di pugile professionista

- 3.1. Sono qualificati «professionisti» i pugili che esercitano attività sportiva retribuita.
- 3.2. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, con conseguente tesseramento, si costituisce mediante la stipulazione di un contratto tra il pugile e la società di cui all'art.3, comma 2° della legge 23 marzo '81 n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3.3. Possono chiedere il passaggio al professionismo i pugili dilettanti che:
- a) abbiano compiuto il 18° anno di età, salvo diverse disposizioni impartite dal C.O.N.I.;
  - b) siano classificati prima serie;
  - c) abbiano svolto un'adeguata attività nella 1^ serie, a giudizio della Commissione Tecnica Nazionale.
- 3.4. I passaggi al professionismo sono consentiti, subito dopo l'effettuazione dei Giochi Olimpici e fino ad un massimo di ventiquattro mesi prima dell'Olimpiade successiva.
- 3.5. Viene riconosciuta alla Società Sportiva di provenienza del pugile dilettante l'importo minimo di cui alla sotto riportata tabella quale equo indennizzo per l'attività formativa svolta:
- |    |      |           |  |
|----|------|-----------|--|
| a) | Euro | 500,00    | Importo minimo per il passaggio al professionismo  |
| b) | Euro | 1.000,00  | Almeno 1 volta Campione d'Italia, categoria senior I serie                                   |
| c) | Euro | 1.500,00  | Almeno 3 presenze con la maglia azzurra, categoria senior                                    |
| d) | Euro | 2.000,00  | Medaglia d'oro in occasione di: C.I.S.M., Giochi del Mediterraneo, Campionato Unione Europea |
| e) | Euro | 2.500,00  | Medaglia d'oro in occasione di: Campionati Mondiali e Europei, categoria senior              |
| f) | Euro | 3.000,00  | Medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici  |
| g) | Euro | 4.000,00  | Medaglia d'argento ai Giochi Olimpici  |
| h) | Euro | 10.000,00 | Medaglia d'oro ai Giochi Olimpici  |
- 3.6. Detto importo dovrà essere versato dalla Società Sportiva professionistica che provvederà al tesseramento del pugile alla Società Sportiva dilettantistica di

provenienza dello stesso, all'atto della firma del documento comprovante il passaggio.

- 3.7. Il documento relativo al passaggio del pugile dalla Società Sportiva dilettantistica alla Società Sportiva professionistica dovrà riportare in calce le firme del pugile, del legale rappresentante della Società Sportiva dilettantistica e del legale rappresentante della Società Sportiva professionistica, quindi dovrà essere allegato, in copia conforme all'originale, alla documentazione riguardante il primo tesseramento da pugile professionista ed inviato, tramite il competente Comitato Regionale, alla Federazione Pugilistica Italiana, Settore Professionisti.
- 3.8. In caso di controversia, il pugile ovvero la Società Sportiva dilettantistica ovvero la Società Sportiva professionistica potrà ricorrere al giudizio arbitrale, secondo quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto Federale.
- 3.9. L'accoglimento del passaggio al professionismo cessa efficacia ove risulti che l'interessato non abbia provveduto a regolarizzare il tesseramento per la sua nuova categoria entro un termine massimo di tre mesi dalla data dell'autorizzazione.

#### **Art. 4** – Reintegrazione nella categoria dilettanti

- 4.1 E' consentito ad un pugile che abbia ottenuto il passaggio al professionismo , ed abbia altresì perfezionato il relativo tesseramento , di chiedere la reintegrazione nella categoria dilettanti , a condizione che non abbia disputato nessun combattimento da professionista.

## **Capo II**

#### **Art. 5** – Passaggi al professionismo in Italia di pugili italiani residenti all'estero

- 5.1. I pugili italiani affiliati alla F.P.I. e residenti all'estero possono avanzare domanda di passaggio al professionismo. Sarà il Consiglio Federale, su motivato parere del settore dilettanti, a decidere in merito.
- 5.2. Il settore può imporre al richiedente determinati obblighi .

#### **Art. 6** – Passaggi al professionismo all'estero di pugili italiani residenti in Italia

- 6.1. Richieste di tesseramento da parte di pugili italiani che, non avendo ancora ottenuto l'autorizzazione al passaggio al professionismo da parte della F.P.I. si sono, nel frattempo, tesserati all'estero ottenendo una regolare licenza professionistica, saranno attentamente esaminate dalla F.P.I. caso per caso.
- 6.2. Sarà, comunque, inibita l'attività in Italia a coloro che fossero stati dichiarati non idonei dalla C.M.N.

#### **Art. 7** – Pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere

- 7.1. I pugili italiani residenti in Italia tesserati con federazioni straniere possono esercitare l'attività agonistica in Italia, salvo preventiva autorizzazione di carattere tecnico da parte della F.P.I. e previa esibizione del nulla osta della federazione di appartenenza e dell'idoneità sanitaria, salvo quanto disposto dall'art. 93 (ultimo comma).



- 7.2. Sarà, comunque, inibita l'attività in Italia a coloro che fossero stati dichiarati non idonei dalla C.M.N.

### **Capo III**

#### **Pugili professionisti stranieri che intendono tesserarsi alla F.P.I.**

**Art. 8** – Obblighi per i pugili stranieri che intendono svolgere attività in Italia

- 8.1. I pugili provenienti da Federazioni straniere che intendono tesserarsi per una società affiliata alla F.P.I., devono:
- a) presentare alla F.P.I. il nulla osta della Federazione di appartenenza ;
  - b) sottoporsi per il primo tesseramento a tutte le visite mediche previste dall'art. 9 punto B del Regolamento Sanitario;
  - c) sottoporsi, ove necessario, su richiesta del C.E.P., ad un esame tecnico per l'inquadramento della categoria di peso e della classifica in serie.
- 8.2. Ai pugili stranieri che combattono frequentemente in Italia con una licenza straniera potrà, a salvaguardia dell'aspetto sanitario, essere richiesto di sottoporsi a visite mediche presso la C.M.N.

### **Capo IV**

#### **Classificazione in serie**

**Art. 9** – Classificazione in serie

9.1. I pugili professionisti si suddividono in:

- a) Prima Serie
- b) Seconda Serie
- c) Terza Serie

**Art. 10** – Organo che provvede alla classifica in serie

10.1 Alla classifica in serie, di cui al precedente articolo, provvede il C.E. del Settore tre volte l'anno, nei mesi di aprile, settembre e dicembre. I pugili possono eccezionalmente ottenere , prima dei suddetti mesi, il passaggio di serie .

**Art. 11** – Esclusione dalla classifica in serie

11.1 I pugili non in regola con il tesseramento, sono esclusi dalla classifica in serie e, quindi, non possono svolgere attività pugilistica.

**Art. 12** – Passaggio di serie su richiesta di parte

12.1 Ogni pugile, tramite la Società di appartenenza, può presentare una specifica domanda per essere classificato nella serie superiore, esponendone le ragioni tecniche.

**Art. 13** – Classificazione in serie d'ufficio

13.1 Il C.E.P. può modificare, valutate le prestazioni del pugile interessato, sia la categoria di peso che quella di serie.

**Art. 14** – Norme relative allo svolgimento dell'attività agonistica

14.1 Tutti i pugili inattivi – per qualsiasi ragione – per un periodo superiore ai 24 mesi , vengono automaticamente esclusi dalle classifiche e non sarà loro rinnovato il tesseramento per l'anno seguente , salvo specifica autorizzazione da parte del C.E.P., che ne stabilirà la serie, dopo che il pugile in questione sia stato riconosciuto idoneo dalla C.M.N.

**Art. 15** – Divieto di allenamento con pugili dilettanti .

15.1 E' fatto assoluto divieto ai pugili professionisti di sostenere allenamenti o esibizioni con pugili dilettanti salvo deroghe da parte del Consiglio Federale , su istanza degli interessati .

### **Titolo III – Delle Società Organizzatrici**

#### **Capo I**

#### **Compiti della Società Organizzatrice**

##### **Sezione I**

**Art. 16** – Affiliazione delle Società Professionistiche e relative responsabilità per l'organizzazione delle riunioni.

16.1. La Società Professionistica è tenuta a rinnovare la propria affiliazione entro il 31 marzo di ogni anno.

16.2. Nel caso in cui il suindicato termine non venga rispettato, i pugili, su specifica richiesta, potranno ottenere la risoluzione del contratto.

16.3. La Società Organizzatrice è oggettivamente responsabile, anche disciplinarmente, di ogni eventuale disordine che si verifichi nella riunione e del puntuale adempimento di tutti i suoi impegni verso i pugili, gli affiliati e le Autorità Federali.

16.4. La Società Organizzatrice deve, pertanto, garantire durante tutto il corso della riunione, un adeguato servizio d'ordine. Ha, inoltre, l'obbligo di mettere a disposizione della F.P.I. i posti e i biglietti di ingresso che le sono richiesti nella misura stabilita dalle relative disposizioni federali.

**Art. 17** – Obblighi relativi all'adeguatezza e disponibilità dei locali

17.1. La Società Organizzatrice deve tempestivamente fornire al Comitato Regionale la pianta del locale di spettacolo o una esauriente descrizione dell'impianto stesso che indichi: i locali destinati allo spogliatoio degli atleti e degli arbitri muniti di adeguati

servizi igienici, la sala gare, la disposizione dei vari ordini di posto con relativi prezzi, gli accessi e le uscite.

- 17.2. In proposito, la Società è tenuta ad attuare tutte le modifiche che saranno disposte dal Comitato Regionale e dal Commissario di Riunione per garantire il buon ordine dello spettacolo e il regolare svolgimento delle gare.
- 17.3. Il luogo di spettacolo e i relativi impianti debbono risultare conformi alle norme di P.S.

## **Sezione II**

### **Art. 18** – Del quadrato e accessori

- 18.1. La Società Organizzatrice è tenuta a mettere in opera e a fornire in perfette condizioni di sicurezza, di efficienza e di igiene:
- a) una bilancia per le operazioni di controllo del peso;
  - b) il quadrato e gli altri materiali accessori;
  - c) un tavolo e sedie per il commissario di riunione, i medici di servizio, i cronometristi e l'annunciatore;
  - d) posti adatti per i giudici;
  - e) il gong;
  - f) i guantoni per gli incontri e quelli di riserva;
  - g) l'ambulanza dotata di apparato di rianimazione;
  - h) una cassetta contenente i medicinali di pronto soccorso secondo quanto previsto dal Regolamento Sanitario e, almeno due borse del ghiaccio.
- 18.2. Inoltre, la Società Organizzatrice è tenuta ad assicurare un adeguato servizio per il rifornimento dell'acqua agli angoli e per il funzionamento degli impianti tecnici.

### **Art. 19** – Del quadrato in particolare

- 19.1. Il «quadrato» è un recinto delimitato da corde tese tra quattro pali metallici equidistanti su una piattaforma di legno.
- 19.2. La piattaforma è orizzontale, perfettamente piana, di legno solido e ben unito, coperta per intero (e cioè fino all'estremo bordo) da un feltro sul quale è posto un tappeto, ben teso, di tela forte.
- 19.3. I giri di corda – in numero di quattro – sono tesi ciascuno mediante quattro tenditori (uno per angolo) collegati orizzontalmente ai pali. Le corde debbono risultare orizzontali e, in ciascun lato del quadrato, sullo stesso piano verticale.
- 19.4. Le corde sono avvolte per intero da stoffa liscia o materiale equivalente. Sono tra loro collegate verticalmente, su ogni lato del quadrato, mediante due strisce di materiale forte, fisse e ben tese, a ciascun terzo di ogni lato, in modo da permettere lo scorrimento verticale delle corde stesse.

- 19.5. Il «quadrato» deve inoltre essere munito, in ognuno dei quattro angoli, di cuscini che partono dalla prima corda ed arrivano fino all'ultima.
- 19.6. Gli angoli occupati dai pugili devono essere distinti in «angolo rosso» e «angolo bleu».

**Art. 20** – Dimensioni del quadrato

- 20.1. Lati del quadrato (entro le corde): lunghezza minima m. 5,50; massima m. 6,10;
- 20.2. Piattaforma: tale da assicurare, fuori delle corde, un bordo libero di almeno cm. 60;
- 20.3. Feltro e tappeto: uguali alle dimensioni della piattaforma;
- 20.4. Spessore del feltro: minimo cm. 1,5; massimo cm. 2,5;
- 20.5. Diametro delle corde: minimo cm. 3; massimo cm. 5;
- 20.6. Altezza delle corde rispetto al piano del quadrato:
- 20.7. con quattro corde: primo giro cm. 30, secondo giro cm. 70, terzo giro cm. 100, quarto giro cm. 130;
- 20.8. Lunghezza dei tenditori in opera: almeno cm. 50;
- 20.9. Larghezza delle strisce verticali di collegamento delle corde: minimo cm.3; massimo cm.4;
- 20.10. Altezza dei pali sul piano del quadrato: cm. 135 al massimo;
- 20.11. Diametro massimo dei pali (per la parte sovrastante il piano del quadrato): cm. 12.

**Art. 21** – Accessori del quadrato

- 21.1. Il quadrato è corredato dai seguenti accessori:
- a) sgabelli per i pugili e per i loro assistenti;
  - b) due recipienti idonei con della resina in polvere;
  - c) due secchi e due bottiglie con acqua potabile;
  - d) due sputacchiere (o altre apparecchiature analoghe);
  - e) tre scale di accesso: due agli angoli occupati dai pugili ed una all'angolo neutro (quello più lontano dal tavolo della giuria) per l'accesso del medico e dell'arbitro;
  - f) un contenitore igienico agli angoli neutri.

**Art. 22** – Norme per l'allestimento del quadrato

- 22.1. Il quadrato è rialzato rispetto al suolo, della misura strettamente necessaria per consentire a tutti gli spettatori di vedere interamente la figura dei pugili. Nel caso in cui il suolo del locale presenti grafici o dislivelli notevoli e nel caso in cui il quadrato venga a trovarsi in prossimità di pareti o altri ostacoli, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità degli atleti.

- 22.2. Il tavolo del commissario di riunione e degli ufficiali di servizio è situato nell'immediata prossimità del quadrato, al centro del lato da cui sia più agevole la visibilità di tutto il locale e il controllo dei vari servizi.
- 22.3. I posti per i giudici sono collocati lungo il bordo del quadrato discostati, quanto più possibile, dal pubblico e sopraelevati in modo da permettere una perfetta visibilità.
- 22.4. La zona circostante il quadrato è recintata da transenne e vi potranno accedere solo gli ufficiali di servizio, gli atleti in gara, gli addetti all'organizzazione, i dirigenti federali e gli invitati speciali.

**Art. 23** – Il gong

- 23.1 Il gong è costituito da un corpo metallico sonoro e da un idoneo martello o da altro adeguato segnalatore acustico. È situato nell'immediata prossimità del quadrato in modo che i segnali possano sempre essere uditi distintamente dai pugili e dall'arbitro.

**Art. 24** – L'ambulanza

- 24.1. L'ambulanza deve stazionare vicino all'uscita più facilmente raggiungibile.
- 24.2. È cura della Società organizzatrice assicurarsi che non intervengano impedimenti ad una sua immediata partenza dovuti alla viabilità circostante.
- 24.3. Gli addetti all'ambulanza devono rimanere a disposizione del medico di servizio e del commissario di riunione nella zona limitrofa il tavolo della giuria e potranno lasciare il loro posto solo se congedati dal commissario di riunione, sentito il medico di servizio.

**Titolo IV – Gli Ufficiali di Servizio**

**Art. 25** – Ufficiali addetti alle riunioni di pugilato

- 25.1. Prestano servizio nelle riunioni di pugilato:
- a) Il Commissario di Riunione;
  - b) Gli Arbitri e i Giudici designati;
  - c) Il Medico di servizio;
  - d) Il Cronometrista;
  - e) L'Annunciatore.

**Art. 26** – Il Commissario di Riunione – Obblighi

- 26.1. Il commissario di riunione è l'unica Autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento della riunione. La Società organizzatrice e gli ufficiali di servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite, a norma del presente Regolamento.
- 26.2. Il commissario di riunione è indicato dal competente Comitato Regionale .

- 26.3. Egli deve trovarsi sul luogo della manifestazione almeno due ore prima dell'inizio. È suo dovere adottare, in sede di operazioni preliminari, tutte le misure preventive occorrenti perché la riunione si svolga in conformità con le norme federali e nel migliore ordine.
- 26.4. Deve pertanto:
- a) ispezionare il luogo destinato alla riunione e alle operazioni preliminari, disponendo ogni misura affinché sia eliminata ogni deficienza e ogni irregolarità;
  - b) procedere al controllo della bascula, del quadrato, dei guantoni e di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle competizioni;
  - c) compilare i cartellini per i giudici designati;
  - d) assegnare i rispettivi servizi, ove non vi abbia provveduto il rappresentante di categoria, agli arbitri ed ai giudici designati, accertandosi che dispongano della divisa regolamentare;
  - e) segnalare subito al rappresentante regionale di categoria l'eventuale indisponibilità di qualche ufficiale di servizio designato, affinché si possa provvedere alla sostituzione. In caso di urgenza e di necessità, il commissario provvede direttamente a sostituire gli assenti;
  - f) accertare che sia garantito un adeguato servizio delle forze dell'ordine che assicuri il regolare svolgimento della riunione;
  - g) verificare che i pugili e gli assistenti si presentino sul quadrato e all'angolo nella tenuta prescritta;
  - h) controllare la posizione federale dei pugili, degli assistenti, e accertarsi della loro identità personale (il pugile che non risulti in regola o che non sia in grado di farsi identificare, sarà escluso dalle gare);
  - i) controllare i documenti in possesso dei pugili con licenza straniera (nulla osta tecnico e sanitario della federazione di appartenenza) e verificare l'identità dei pugili;
  - j) controllare i documenti sanitari e controfirmare il verbale di visita medica;
  - k) esercitare le funzioni di commissario al peso o delegare altro ufficiale già indicato dal Comitato Regionale di servizio alla riunione, controfirmando il verbale di controllo al peso;
  - l) controllare il bendaggio e i guantoni che devono essere calzati prima di salire sul ring. Tale operazione verrà effettuata dall'arbitro in caso di Campionati Italiani.
  - m) In particolare, è compito del commissario di riunione:
  - n) siglare i cartellini di punteggio prima di consegnarli ai giudici;
  - o) verificare i cartellini e pronunciare il verdetto per gli incontri terminati ai punti;
  - p) rendere noti al pubblico tutti i verdetti a mezzo dell'annunciatore e dare tutte le altre opportune comunicazioni;

- q) ordinare la sospensione o il rinvio della riunione per cause di forza maggiore nei casi previsti dall'art. 27 ;
  - r) accertarsi che il medico di servizio abbia controllato che gli arbitri tenuti all'obbligo delle lenti a contratto ne facciano effettivamente uso;
- 26.5. Il commissario di riunione non deve mai abbandonare il suo posto durante lo svolgimento della riunione. In caso di necessità, può farsi temporaneamente sostituire da altro ufficiale federale idoneo.
- 26.6. Non deve – salvo casi del tutto eccezionali – esercitare le funzioni di arbitro o di giudice.
- 26.7. Al termine della riunione il commissario di riunione provvede a redigere un circostanziato referto nel quale dovrà riportare l'esito degli incontri, i nomi degli ufficiali di servizio, le irregolarità eventualmente constatate e tutte le altre osservazioni che possono essere utili.
- 26.8. Al referto saranno allegati i cartellini di punteggio e tutti i verbali redatti.

**Art. 27** – Sospensione delle riunioni e interruzione degli incontri per cause di forza maggiore

- 27.5. Nel caso che una riunione, per sopravvenute circostanze di forza maggiore, non possa proseguire, il commissario di riunione ne darà comunicazione al pubblico tramite l'annunciatore, indicandone succintamente le ragioni. Analogo provvedimento nel caso in cui la riunione debba essere temporaneamente sospesa.
- 27.6. Se, dovendo sospendere la riunione, si rende necessario interrompere un incontro in corso, il commissario di riunione ordinerà al cronometrista di dare il segnale di arresto con il gong.
- 27.7. Se l'incontro interrotto non può essere fatto proseguire, il commissario di riunione farà proclamare il «no-decision».
- 27.8. Analogo procedimento è adottato nel caso che l'incontro debba essere interrotto per cause inerenti al funzionamento della giuria e del servizio arbitrale.

**Art. 28** – Gli Arbitri e i Giudici – Obblighi

- 28.1. Gli Arbitri e i Giudici designati devono trovarsi sul luogo della manifestazione almeno un'ora prima dell'inizio.
- 28.2. L'Arbitro, finché non sale sul quadrato per la direzione dell'incontro assegnatogli, è alle dirette dipendenze del Commissario di Riunione e non ha la facoltà di allontanarsi senza averne avuto autorizzazione.
- 28.3. L'Arbitro e i giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, sono autonomi.
- 28.4. Il commissario di riunione ha tuttavia la facoltà, negli intervalli, di richiamarli al rispetto delle norme federali per ciò che possa riguardare il contegno in pubblico.
- 28.5. Sia per l'arbitro che per i giudici è obbligatorio indossare la prescritta divisa che consiste in camicia azzurra con maniche corte o lunghe, munita sul petto a sinistra del distintivo federale, cravatta a farfalla nera o bleu, calzoni neri, scarpe e calzini neri.

**Art. 29** – Il Medico di Servizio

29.1 I compiti e le attribuzioni del medico di servizio alle riunioni sono fissati dal Regolamento Sanitario.

**Art. 30** – Il Cronometrista – Obblighi

30.1. Il cronometrista prende il posto al tavolo del commissario di riunione.

30.2. Egli deve:

- a) regolare il numero e la durata delle riprese e degli intervalli fra una ripresa e l'altra.
- b) ordinare di sgombrare il quadrato, dieci secondi prima dell'inizio di ciascuna ripresa, con l'ordine «fuori i secondi».
- c) sancire l'inizio e la fine di ciascuna ripresa con il suonare del gong. Qualora il termine di una ripresa coincida con l'effettuazione di un conteggio da parte dell'arbitro, il suono del gong non deve interromperlo, a meno che non si tratti dell'ultima ripresa. In tutti gli altri casi il gong viene fatto suonare solo qualora l'arbitro, finito il conteggio, faccia riprendere l'incontro con l'ordine di «boxe».
- d) annunciare il numero di ciascuna ripresa immediatamente prima dell'inizio della stessa.
- e) fermare il cronometro all'ordine di «stop» e ripristinarlo all'ordine di «boxe»; qualora, all'ordine di «boxe» faccia seguito il conteggio dell'arbitro, il cronometro non deve essere fermato.
- f) scandire, in caso di conteggio, i secondi sulla piattaforma del quadrato, in modo che l'arbitro possa averne nozione ai fini del conteggio.
- g) registrare l'esatta durata della ripresa qualora l'incontro finisca, per qualsiasi ragione, prima del termine previsto, dandone notizia al Commissario di Riunione.

**Art. 31** – L'Annunciatore – Obblighi

31.1. L'Annunciatore prende il posto al tavolo del C.d.R. ed è alle sue dirette dipendenze.

31.2. Egli ha il compito di rendere note al pubblico, chiaramente e succintamente, le comunicazioni che il C.d.R. riterrà opportune fare

31.3. Provvede direttamente ad annunciare l'ordine di sgomberare il quadrato e il numero d'ordine delle riprese, secondo le indicazioni del cronometrista.

31.4. Eccezion fatta per tali indicazioni ricevute dal cronometrista, è fatto divieto all'annunciatore di fare qualsiasi comunicazione al pubblico che non gli sia ordinata o autorizzata dal Commissario di Riunione.

**Titolo V- Riunioni di Pugilato**

**Sezione I**

**Art. 32** – Autorizzazioni per lo svolgimento di riunioni pugilistiche



- 32.1. Le autorizzazioni ad effettuare riunioni e l'approvazione dei programmi, sono di competenza del Comitato Regionale sul cui territorio la riunione avrà luogo e possono essere rilasciate solo alla Società organizzatrice regolarmente affiliata che dispone di locale idoneo e che sia in possesso dei requisiti prescritti.
- 32.2. Debbono, invece, essere richiesti al C.E.P. – direttamente dalla Società organizzatrice, e informando contemporaneamente il Comitato Regionale – i nulla-osta per gli incontri tra pugili italiani e stranieri.

## **Sezione II**

### **Art. 33** – Condizioni per l'espletamento di riunioni pugilistiche

- 33.1. Ai fini dell'approvazione, la Società organizzatrice è tenuta a comunicare ai Comitati Regionali, almeno sei giorni prima della data di effettuazione, il programma della riunione.
- 33.2. In occasione delle operazioni di peso, la Società Organizzatrice deve depositare, a mani del commissario di riunione, i contratti stipulati con la / le società concorrente/i nei quali sono stabilite le condizioni tecniche e gli oneri finanziari per l'effettuazione dell'incontro .
- 33.3. Per quanto riguarda i pugili stranieri, questi devono esibire al Commissario di Riunione il nulla-osta della Federazione di appartenenza e la tessera di pugile professionista .

### **Art. 34** – Deposito borse dei pugili

- 34.1 La Società organizzatrice è obbligata a depositare le borse dei pugili nelle mani del Commissario di Riunione prima che si svolgano le operazioni di peso. Il Commissario di Riunione è tenuto a trasmettere alla F.P.I., unitamente al referto di riunione, certificazione i avvenuto pagamento.

## **Sezione III**

### **Art. 35** – Nulla-osta tecnici

- 35.1. Le eventuali sostituzioni dell'ultima ora per incontri tra pugili tesserati alla F.P.I. debbono essere autorizzate dal Comitato Regionale sentito il Rappresentante della Categoria Professionisti , sempre nel rispetto delle norme di cui all'art. 32.

### **Art. 36** – Concomitanza di riunioni

- 36.1. In caso di concomitanza nella richiesta di data, in sede regionale, da parte di più Società, la preferenza va alla Società che deve organizzare incontri di semifinali per il titolo italiano o combattimenti per detto titolo, o eliminatorie provinciali o regionali o Tornei Nazionali. In diversa ipotesi la preferenza va alla Società che ha avanzato per prima la richiesta.

## Sezione IV

### Art. 37 – Mancata effettuazione degli incontri – Effetti

- 37.1. Ove per caso fortuito o di forza maggiore non si effettui il «macht-clou» e la Società Organizzatrice fosse costretta a rimborsare il costo del biglietto agli spettatori, la riunione dovrà essere rinviata a nuova data immutati i contenuti economici dell'accordo.
- 37.2. Viceversa, ove la Società organizzatrice non dovesse rimborsare il costo del biglietto, dovrà mantenere fede agli impegni di natura economica assunti in relazione all'organizzazione.
- 37.3. La Società organizzatrice che, nel corso di un anno, si rende per tre volte, anche non consecutive, inadempiente incorre nella revoca dell'affiliazione .

## Titolo VI – Attività Agonistica

### Capo I

#### Categorie di peso

### Sezione I

### Art. 38 – Categorie di peso

38.1. I limiti delle categorie di peso sono i seguenti:

A ) Pesì mosca .....	fino a kg.	50,802
B ) gallo .....	» »	53,525
C ) supergallo .....	» »	55,338
D ) piuma .....	» »	57,152
E ) superpiuma .....	» »	58,967
F ) leggeri .....	» »	61,237
G ) superleggeri .....	» »	63,503
H ) welters .....	» »	66,678
I ) super-welters .....	» »	69,853
J ) medi .....	» »	72,574
K ) supermedi .....	» »	76,205
L ) medio-massimi .....	» »	79,378
M ) massimi leggeri .....	» »	90,719
N ) massimi .....	oltre kg.	90,719

## **Sezione II**

### **Art. 39** – Visita pre-gara

39.1. Prima di ogni incontro i pugili debbono essere sottoposti a visita medica secondo le normative del Regolamento sanitario.

## **Sezione III**

### **Art. 40** – Pesatura

40.1. Il peso deve essere effettuato almeno otto ore e mai oltre le 24 ore prima dell'incontro. Per quanto riguarda gli incontri titolati vale la norma di cui all'art. 80.

40.2. Le relative modalità sono applicate dal Commissario di Riunione.

### **Art. 41** – Operazioni di peso

41.1. È compito del Commissario di Riunione verificare l'esattezza della bilancia e procedere alle operazioni di controllo. Il pugile deve pesarsi a corpo nudo. Qualora sorpassi il limite di peso, è autorizzato a pesarsi una seconda volta, al massimo, un'ora dopo la prima pesatura.

## **Capo II**

### **Superamento del peso – Penali**

### **Art. 42** – Superamento limiti del peso

42.1. I pugili sono tenuti a rispettare i limiti di peso stabiliti nell'accordo tra le Società di appartenenza. In assenza di statuizione, il limite massimo di peso si intende corrispondere a quello della categoria in cui i pugili sono classificati, con una tolleranza di 500 grammi.

42.2. Quando uno dei pugili supera il limite di cui sopra, l'avversario può ricusare l'incontro. Le parti hanno tuttavia facoltà di addivenire ad un accordo che sarà ricevuto a verbale dal Commissario di Riunione .

42.3. Ove entrambi i pugili superino il limite stabilito, nessuna delle due Società interessate ha facoltà di ricusare l'incontro. Nell'uno e nell'altro caso deve comunque essere rispettata la norma di cui all'art. 55 punto b) , del presente Regolamento.

### **Art. 43** – Penale per superamento limiti al peso

43.1. Quando tra le parti sia convenuta l'applicazione di una penale per superamento di peso, la Società di appartenenza del pugile che eccede il limite stabilito è tenuta a corrispondere all'altra Società la somma pattuita e quest'ultima non ha facoltà di ricusare l'incontro. La società organizzatrice ha titolo per ottenere il risarcimento dei danni dalla parte inadempiente .

### **Art. 44** – Superamento limiti di peso tollerato

45.1. Quando è prevista una penale per il superamento del peso ma è altresì stabilito un limite all'eccedenza, se anche questo limite è superato, tornano applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 42 .

**Art. 45** – Penale per mancata effettuazione del combattimento per forfait al peso

45.2. La Società di appartenenza del pugile che incorre nel forfait di peso, tale da non consentire l'effettuazione dell'incontro, è tenuta al risarcimento del danno sopportato dall'altra Società interessata.

**Art. 46** – Provvedimenti disciplinari in caso di forfait e superamento di peso

46.1. La Società di appartenenza del pugile che incorre in forfait o superamento di peso è passibile di provvedimenti disciplinari, oltre al risarcimento del danno.

### **Capo III**

#### **Mancata disputa dell'incontro**

**Art. 47** – Rifiuto a disputare l'incontro - Provvedimenti conseguenti - Caso di malattia o di forza maggiore

47.1. Se un pugile, per qualsiasi motivo, non assolve gli obblighi sottoscritti dalla propria società circa l'effettuazione dell'incontro viene sospeso dall'attività agonistica per la durata di 30 giorni , salvo provvedimento disciplinare che preveda altre diverse sanzioni a seguito di deferimento del pugile e della società di appartenenza ai competenti organi di giustizia .

47.2. Qualora la mancata effettuazione dell'incontro dipenda da comprovata malattia o da infortunio del pugile, onde consentirgli di effettuare i necessari allenamenti, questi non potrà sostenere alcun incontro per tutto il periodo di convalescenza. Detto periodo verrà indicato da apposito certificato medico che la società interessata dovrà rimettere alla Segreteria della F.P.I., e comunque, non dovrà essere inferiore a trenta giorni dalla data della mancata effettuazione dell'incontro.

## **Titolo VII – L'incontro di pugilato e le sue regole**

### **Capo I**

#### **I pugili – Contegno – Tenuta di gara**

##### **Sezione I**

**Art. 48** – Contegno e comportamento verso l'arbitro durante il match

48.1. Il pugile è tenuto al massimo rispetto verso il Commissario di Riunione, l'arbitro e tutti gli altri ufficiali di gara.

48.2. Deve astenersi da commenti e discussioni, osservando sempre le regole del più corretto comportamento anche nei riguardi degli spettatori.

48.3. Durante lo svolgimento delle riprese deve osservare il silenzio più assoluto, essendogli solo consentito, ove intenda desistere dal combattimento, di pronunciare la parola «abbandono» e durante gli intervalli conferire a bassa voce con i secondi.

Per nessuna ragione può interpellare l'arbitro. Deve eseguire con prontezza gli ordini impartiti dallo stesso e ascoltare le sue osservazioni.

- 48.4. Deve avere contegno cavalleresco nei confronti dell'avversario e dei suoi secondi, astenendosi da qualsiasi gesto o parola che possano comunque apparire irrispettosi.
- 48.5. Invitato dall'arbitro, immediatamente prima dell'inizio dell'incontro e subito dopo la proclamazione del verdetto, deve stringere la mano all'avversario.
- 48.6. Il pugile deve attenersi agli ordini e alle direttive impartitegli dal suo secondo principale quando non siano in contrasto con le norme regolamentari.
- 48.7. Il pugile ha la facoltà di abbandonare l'incontro nel caso in cui non sia in grado di continuare, a meno che l'arbitro non lo stia contando.
- 48.8. Per manifestare tale volontà, deve:
  - a) alzare il braccio e desistere dalla gara;
  - b) pronunciare chiaramente la parola «abbandono»;
  - c) voltare le spalle all'avversario e dirigersi verso il proprio angolo;
  - d) non riprendere l'incontro, al suono del gong, dopo l'intervallo.
- 48.9. Quando un pugile viene contato, l'avversario deve immediatamente raggiungere l'angolo neutro indicato dall'arbitro e restarci fino all'eventuale ordine di «boxe».
- 48.10. I pugili devono presentarsi sul quadrato in perfetta tenuta di gara e con il corpo ben deterso. È vietata, anche negli intervalli, l'applicazione di sostanze oleose o simili che possano, comunque, disturbare o danneggiare l'avversario. È consentito, a discrezione dell'arbitro, l'utilizzo di una moderata quantità di vasellina sul corpo e sul volto del pugile.
- 48.11. I pugili debbono calzare i guanti sopra un bendaggio ed indossare i seguenti indumenti:
  - a) Calzoncini a mezza coscia (sono esclusi quelli di tessuto a maglia);
  - b) Cintura protettiva, indossata sotto i pantaloncini. Una cintura di riserva deve sempre essere disponibile all'angolo del pugile;
  - c) Calzini;
  - d) Calzature leggere senza punta rinforzata, senza ganci, con suola morbida;
  - e) Paradenti. Un paradenti di riserva deve sempre essere disponibile all'angolo del pugile;
- 48.12. In occasione di Campionati Italiani, i contendenti non possono indossare calzoncini dello stesso colore. Pertanto, devono obbligatoriamente portarne uno di riserva di colore diverso.
- 48.13. Non è ammesso alla gara il pugile sprovvisto del paradenti.
- 48.14. È consentito al pugile portare la barba salvo previa autorizzazione dell'arbitro.

**Art. 49** – Assistenti all'angolo

- 49.1. E' fatto obbligo al pugile di avere almeno un assistente, e non più di quattro, all'angolo.
- 49.2. E' consentito assistere un pugile all'angolo solamente ai tesserati FPI che abbiano la qualifica di:
- a) maestro;
  - b) insegnante;
  - c) aspirante insegnante.
- 49.3. Sarà consentito solamente a uno degli assistenti di salire sul ring, dentro le corde, durante il minuto di intervallo. Sarà compito delle parti interessate indicare all'arbitro chi rivestirà tale ruolo.

**Art. 50** – Scorrettezze

- 50.1. Colpi proibiti. E' vietato, e costituisce colpo proibito:
- a) colpire con il palmo, con il polso, con il taglio della mano;
  - b) colpire con la testa, con la spalla, con l'avambraccio, con il gomito;
  - c) portare colpi, facendo prima compiere al corpo un giro su se stesso;
  - d) colpire di manrovescio (dorso della mano);
  - e) colpire di striscio e danneggiare comunque l'avversario;
  - f) colpire l'avversario a «terra» o «considerato a terra» dall'arbitro;
  - g) colpire al di sotto della cintura, alla nuca, alle spalle e alle reni.
- 50.2. Non costituisce «colpo proibito»: il colpo regolarmente portato che colpisca una parte del corpo non ammessa per azione o colpa dell'avversario.
- 50.3. Non sono proibiti i colpi vibrati sulle braccia e sugli avambracci, ma essi non sono validi ai fini del punteggio.
- 50.4. Falli. È vietato e costituisce fallo:
- a) tenere, e cioè: avvincere o stringere l'avversario, trattenerlo, trattenergli le braccia o il pugno, lottare, «legare»; passare il braccio sotto quello dell'avversario e, comunque, ostacolarne l'azione;
  - b) spingere, e cioè: dare comunque spinte all'avversario, spingergli indietro la testa con la mano, con l'avambraccio, col gomito, gravargli sopra con il peso del proprio corpo;
  - c) adottare una condotta di gara pericolosa o sleale come: portare la testa in avanti in modo che l'avversario possa esserne danneggiato; schivare con la testa in avanti abbassandosi al di sotto della cintura dell'avversario; mettergli la testa, nei corpo a corpo, sotto il mento o il viso; mettergli le mani sul viso; pestare il piede dell'avversario; fare sgambetti;

- d) utilizzare indebitamente le corde, abbandonarsi volontariamente su di esse col peso del proprio corpo, servirsene per prendere slancio, appoggiarvi la mano o il braccio;
  - e) cercare di trarre in inganno l'arbitro, simulando situazioni non corrispondenti all'accaduto;
  - f) adottare una condotta di gara non agonistica, come: volgere le spalle all'avversario, persistere nella difesa passiva; assumere atteggiamento offensivo e irrispettoso nei confronti dell'avversario;
  - g) non ottemperare prontamente agli ordini dell'arbitro.
- 50.5. Non compie «fallo» il pugile spinto dalla necessità di difendersi da un colpo proibito o dall'azione fallosa dell'avversario.
- 50.6. Falli e colpi proibiti insieme. È vietato e costituisce fallo e colpo proibito insieme:
- a) tenere l'avversario e colpirlo;
  - b) spingere l'avversario e colpirlo;
  - c) prendere lo slancio dalle corde, tenere una mano sulle corde e poi colpire;
  - d) tenere la mano sul viso dell'avversario e colpire;
  - e) non ottemperare agli ordini «break» e «stop» e colpire; non attenersi al segnale del gong che indica la fine della ripresa e colpire.
  - f) La gravità del colpo proibito e del fallo è in relazione:
  - g) all'entità del danno effettivamente causato all'avversario o del pericolo corso;
  - h) all'intenzionalità di nuocere all'avversario o di trarre in inganno l'arbitro.
- 50.7. Tenuta reciproca. Quando contemporaneamente ciascuno dei pugili «tiene» l'avversario, si verifica la tenuta reciproca e l'arbitro deve intervenire prontamente ordinando il «break» e facendo scrupolosamente osservare il conseguente passo indietro ad entrambi i pugili.

## **Sezione II**

### **Art. 51 – I guantoni**

- 51.1. Per l'attività agonistica si devono utilizzare esclusivamente i guantoni che hanno ottenuto l'omologazione dalla F.P.I..
- 51.2. Essi sono di pelle morbida e liscia, con imbottitura uniformemente distribuita sul dorso. La superficie regolamentare con cui deve essere portato il colpo deve essere preferibilmente distinta da un colore diverso. I guantoni devono essere ben assicurati alla mano mediante apposite stringhe, saldamente annodate sotto al polso sulla parte esterna al guantone stesso e fissate da almeno un giro di nastro adesivo.

## **Capo II**

### **Guantoni e bendaggio**

**Art. 52** – Peso guantoni – Lunghezza bendaggi

52.1. Per i professionisti, il peso dei guantoni è il seguente:

- a) per le categorie fino ai welter compresa, di grammi 227 (8 onces); dei quali 114 grammi (4 onces) per rivestimento di pelle, fodere ed imbottitura;
- b) per le categorie dai pesi superwelter ai pesi massimi, di grammi 284 (10 onces); dei quali 142 grammi (5 onces) per rivestimento di pelle, fodere ed imbottitura.

52.2. La lunghezza massima del bendaggio è di metri 1,828 e larghezza cm. 5 o 7. Per gli appartenenti alle categorie mediomassimi, massimi leggeri e massimi è consentita una lunghezza di metri 2,438. È consentita anche l'applicazione di una striscia di tessuto adesivo in gommato da un solo lato, che deve essere applicato ben disteso, senza alcuna ripiegatura.

52.3. Tale striscia di tessuto adesivo deve essere lunga come il bendaggio e larga cm. 2,5 e deve in ogni caso lasciare scoperte le nocche della mano.

52.4. Per gli incontri di Campionato, i guantoni debbono essere sempre nuovi.

52.5. Il Commissario di Riunione e l'arbitro dell'incontro hanno sempre la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ordinare la sostituzione dei guanti quando questi risultino inidonei o irregolari.

## **Capo III**

### **Norme tecniche relative agli incontri- distanza degli incontri**

#### **Sezione I**

**Art. 53** – Distanza incontri

53.1. I pugili classificati Prima Serie possono disputare incontri fino ad un massimo di 12 riprese.

53.2. I pugili di Seconda Serie possono disputare incontri fino ad un massimo di 10 riprese.

53.3. I pugili di Terza Serie possono disputare incontri fino ad un massimo di 8 riprese.

#### **Sezione II**

**Art. 54** – Distanza incontri – Eccezioni

I pugili neo-professionisti, per i primi due incontri, non possono superare la distanza delle 6 riprese.



## **Art. 55** – Incontri vietati – Eccezioni

55.1. Sono vietati gli incontri tra:

- a) pugili classificati Terza Serie e Prima Serie;
- b) pugili la cui differenza di peso sia superiore a quella che intercorre tra il limite massimo e quello minimo della categoria in cui rientra il pugile di peso minore. E' ovvio che, per tutti i combattimenti titolati, dovranno essere rispettati i limiti di peso.

55.2. Gli incontri tra Campione d'Italia ed un pugile classificato Seconda Serie, devono essere previamente autorizzati dal C.E. del settore su richiesta della società organizzatrice, che dovrà contemporaneamente darne notizia ai competenti Comitati Regionali.

55.3. Le Società dilettantistiche possono organizzare attività agonistica mista comprendente al massimo due incontri professionistici di 3<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> serie per ogni riunione.

## **Art. 56** – Nulla osta tecnici

56.1. Salvo quanto previsto nel precedente art. 55, tutti i pugili tesserati alla F.P.I. che vogliono incontrare un pugile con licenza straniera, in Italia o all'estero, devono ottenere l'autorizzazione del C.E.P. Anche gli incontri in Italia tra pugili con licenza straniera devono ottenere l'autorizzazione dal C.E.P.

56.2. Per quanto riguarda l'organizzazione delle manifestazioni, la richiesta di nulla osta tecnico per incontri tra pugili tesserati F.P.I. e pugili con licenza straniera dovrà essere inoltrata dalla società organizzatrice alla F.P.I., corredata del record aggiornato del pugile straniero e del nulla osta della federazione di appartenenza, almeno 7 ( sette ) giorni prima dell'evento, dandone contemporaneamente comunicazione al Comitato Regionale competente.

56.3. Eventuali sostituzioni potranno essere autorizzate non oltre tre giorni prima dell'evento .

## **Sezione III**

### **Art. 57** – Divieto di nulla osta per combattimento all'estero

57.1. Il C.E.P. non concederà il nulla osta tecnico per sostenere un incontro all'estero a quel pugile che, sempre all'estero, sia stato sconfitto due volte consecutive prima del limite, eccezion fatta per i verdetti di squalifica o ferita.

57.2. Detto nulla osta potrà essere nuovamente richiesto soltanto dopo un periodo minimo di un anno dalla data della seconda sconfitta, sempreché nel frattempo, il pugile abbia svolto attività, in Italia, tecnicamente ritenuta valida dal C.E.P.

## **Capo IV**

### **Disposizioni sanitarie**

#### **Sezione I**

**Art. 58** – Disposizioni sanitarie per i pugili

61.1. Per poter svolgere attività agonistica, il pugile professionista dovrà rispettare le disposizioni sulla tutela sanitaria dettate da:

- a) art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) decreto del Ministro della Sanità 13 marzo 1995 recante norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

61.2. Dovrà poi sottoporsi ai controlli sanitari periodici di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale di cui sopra. In materia di doping, il pugile dovrà, inoltre, rispettare puntualmente le disposizioni del C.O.N.I. e della F.P.I.

### **Titolo VIII – La Direzione dell'incontro e i verdeti**

#### **Capo I**

#### **Compiti e poteri dell'arbitro**

#### **Sezione I**

**Art. 59** – Scopo primario

59.1. Il dovere principale dell'arbitro è quello di salvaguardare l'integrità fisica degli atleti.

**Art. 60** – Compiti dell'arbitro

61.3. L'arbitro presta servizio sul ring. Egli ha il compito di:

- a) vigilare che le regole e la lealtà di gara siano strettamente osservate;
- b) controllare i guanti e l'abbigliamento;
- c) individuare l'assistente all'angolo autorizzato ad entrare nel ring durante il minuto di intervallo;
- d) mantenere il controllo della competizione in tutte le sue fasi;
- e) evitare che i pugili in condizioni di inferiorità ricevano colpi;
- f) usare, durante lo svolgimento dell'incontro, i seguenti ordini:

- 1. «stop» per dare l'ordine ai pugili di interrompere l'incontro, effettuando un passo indietro;

2. «break» per ordinare ai pugili di separarsi, effettuando un passo indietro;
  3. «boxe» per dare l'ordine ai pugili di iniziare o riprendere la gara. Gli ordini «boxe» e «stop» devono essere impartiti anche rispettivamente, all'inizio della prima ripresa e al termine dell'ultima.
- g) raccogliere e controllare, alla fine dell'incontro, i cartellini di punteggio dei giudici e, dopo averli controllati, consegnarli al Commissario di Riunione;
- h) comunicare il verdetto al Commissario di Riunione e successivamente ai giudici, quando un incontro ha termine prima del limite;
- i) indicare il vincitore, per mezzo dell'alzata del braccio del pugile, al momento dell'annuncio del verdetto.

## **Art. 61** – Poteri dell'arbitro

61.1. L'arbitro ha il potere di:

- g) porre fine all'incontro ogni qualvolta ritenga che uno dei due pugili si trovi in stato di evidente inferiorità fisica o tecnica e non lo ritenga in grado di continuare l'incontro;
- h) porre fine all'incontro ogni qualvolta un pugile, (od entrambi) abbia riportato una ferita od un infortunio e non lo ritenga in grado di continuare l'incontro. Nell'eventualità, può interpellare il medico. alla valutazione del quale deve attenersi.
- i) porre fine all'incontro in qualsiasi momento, quando un pugile (od entrambi) non difenda lealmente le sue possibilità;
- j) interrompere l'incontro per ammonire, richiamare o squalificare un pugile che non rispetti le regole della gara;
- k) interrompere l'incontro per ammonire o allontanare dall'angolo il secondo che non mantenga un comportamento regolamentare;
- l) interrompere l'incontro qualora si verifichi un inconveniente nella tenuta dei pugili, provvedendo con sollecitudine ad eliminarlo;
- m) interrompere l'incontro qualora si verifichi irregolarità circa l'assetto del quadrato;
- n) interpretare il Regolamento per quanto esso è applicabile o rilevante alla gara in corso o decidere e prendere misure per qualsiasi circostanza della gara, che non vi sia contemplata.

61.2. Le interruzioni dell'incontro, da parte dell'arbitro, devono essere tempestive in modo da non arrecare pregiudizio ai pugili.

## **Sezione II**

### **Art. 62** – Preliminari dell'incontro

- 62.1. L'arbitro deve salire per primo sul quadrato e prendere posto all'angolo neutro, che si trova di fronte al tavolo della giuria.
- 62.2. Deve accertarsi dell'identità e dell'abbigliamento dei pugili, recandosi agli angoli da loro occupati.

- 62.3. Successivamente li chiama al centro del quadrato, invitandoli a stringersi la mano, dopodiché i pugili tornano al proprio angolo. Fa scendere i secondi e, assicuratosi della presenza dei giudici, fa segno al cronometrista che l'incontro può avere inizio.
- 62.4. Al suono del gong, con il comando «boxe», da inizio alla gara.
- 62.5. Durante l'incontro egli deve muoversi naturalmente, mantenendo il controllo visivo delle azioni, non ostacolando il movimento dei pugili e la visuale degli spettatori. Non deve, per nessuna ragione, toccare i pugili o passare tra i due contendenti.

**Art. 63** – Sanzioni durante l'incontro

- 63.1. Ammonizione - L'ammonizione è un rimprovero verbale con invito a non commettere altre infrazioni .
- 63.2. L'arbitro per procedere all'ammonizione, interrompe l'incontro («stop») e, indicando chiaramente il pugile resosi colpevole, deve evidenziare l'irregolarità commessa con la prescritta mimica.
- 63.3. La somma di ammonizioni da luogo al richiamo ufficiale.
- 63.4. Richiamo ufficiale. Il richiamo ufficiale ha lo scopo di penalizzare di un punto quel pugile che, per somma di ammonizioni o per grave infrazione, determini questa sanzione.
- 63.5. L'arbitro per procedere al richiamo ufficiale, interrompe l'incontro («stop») e, indicando chiaramente il pugile colpevole, evidenzia l'irregolarità commessa con la prescritta mimica e rende edotti i giudici di tale decisione, con un gesto appropriato della mano.
- 63.6. Un pugile che abbia subito due richiami ufficiali ed incorra nel terzo, deve essere squalificato.

**Art. 64** – Il conteggio

- 64.1. Il conteggio ha lo scopo di dare un tempo di recupero ad un pugile (o ad entrambi) in difficoltà e nel contempo consente all'arbitro di valutare se il pugile contato si trova nelle condizioni di poter riprendere l'incontro.
- 64.2. Il conteggio ha la durata minima di otto secondi.
- 64.3. L'arbitro, ogni qualvolta ritenga un pugile nelle condizioni di «considerato a terra» e «a terra» (anche quando il pugile non si difende ed è seduto sulle corde), deve interrompere l'incontro iniziando simultaneamente a contare (uno, due,.....) e, indicando all'altro pugile l'angolo neutro da occupare, prosegue nel conteggio seguendo la cadenza indicata dal cronometrista, indicando con le dita i secondi contati in modo che il pugile possa avere in ogni caso conoscenza del conteggio.
- 64.4. Se l'avversario non si porta all'angolo neutro indicatogli o se ne allontana, l'arbitro interrompe il conteggio fino a che il pugile non ha ottemperato al suo ordine.
- 64.5. L'arbitro, nel caso che ritenga necessario far soccorrere un pugile duramente colpito, interrompe il conteggio in qualsiasi momento, decretando la fine dell'incontro.

- 64.6. Qualora il pugile rimanga a terra in stato di incoscienza è consentito solo al medico, chiamato dall'arbitro, di salire sul quadrato a meno che il medico non abbia bisogno di aiuto.
- 64.7. Nel caso che un pugile sia stato contato e, alla ripresa dell'incontro (ordine «boxe» dell'arbitro) torni nella condizione di considerato «a terra» senza avere ricevuto nessun colpo, l'arbitro prosegue il conteggio precedentemente interrotto.
- 64.8. Quando entrambi i pugili sono nelle condizioni di subire il conteggio, l'arbitro li conta contemporaneamente e se arrivato al dieci, entrambi i pugili non sono nelle condizioni di riprendere l'incontro, viene decretato il verdetto di «No decision».
- 64.9. Se invece all'otto, uno dei due pugili è in condizione di riprendere, prosegue il conteggio dell'altro fino al dieci, al che l'incontro si ritiene concluso.
- 64.10. In ultimo, se all'otto ritiene entrambi i pugili in condizione di riprendere la gara, ordina il «boxe».
- 64.11. Il conteggio non deve essere interrotto dal suono del gong, a meno che non si tratti dell'ultima ripresa.
- 64.12. In tutti gli altri casi il gong sarà fatto suonare solo qualora l'arbitro, finito il conteggio,
- 64.13. faccia riprendere l'incontro con l'ordine di "boxe".

**Art. 65** – Ripristino tenuta pugili durante l'incontro

- 65.1. Ripristino del paradenti. L'arbitro, constatata la perdita del paradenti da parte di un pugile ferma l'incontro («stop») e, dopo aver effettuato, ove sussista colpa, la eventuale ammonizione o richiamo, deve raccogliero, condurre il pugile al proprio angolo, indicando all'altro di recarsi all'angolo neutro, consegnare il paradenti al secondo che, dopo averlo lavato, lo rimette al pugile.
- 65.2. Ripristino della cintura protettiva. L'arbitro, constatato l'allentamento o la perdita di detta protezione deve ordinare l'interruzione dell'incontro e condurre il pugile al proprio angolo indicando all'altro di portarsi all'angolo neutro. Deve quindi invitare i secondi a ripristinare la situazione regolamentare, limitatamente a quanto è possibile fare sul quadrato.
- 65.3. In ogni altro caso concernente la tenuta dei pugili, l'arbitro provvede direttamente o con l'aiuto dei secondi a ripristinare la situazione regolamentare.

**Art. 66** – Le Giurie

- 66.1) Per ogni incontro possono essere designati:
- a) un arbitro giudice unico ;
  - b) un arbitro giudice coadiuvato da due giudici;
  - c) un arbitro senza voto e tre giudici.

66.2) I giudici dovranno occupare i lati del quadrato non riservati al Commissario di Riunione e all'Osservatore.

## Capo II

### I verdetti

#### Art. 67 – I verdetti

67.1. L'esito di un incontro di pugilato è deciso nei modi che seguono:

- A) Vittoria ai punti (V.P.);
- B) Vittoria Tecnica ai Punti (V.T.P.);
- C) Vittoria per fuori combattimento (V.K.O.);
- D) Vittoria per abbandono (V.ABB.);
- E) Vittoria per fuori combattimento tecnico (V.K.O.T.);
- F) Vittoria per fuori combattimento tecnico per ferita o intervento medico (V.K.O.T.C.) (Cut-Taglio);
- G) Vittoria per squalifica dell'avversario (V. SQ.);
- H) Pareggio (N.);
- I) Pareggio Tecnico (N.T.);
- J) No Decision (N.D.).

#### 67.1.A) Vittoria ai punti (V.P.)

- 1) Il verdetto ai punti viene assegnato quando entrambi i pugili hanno portato a termine le riprese previste, tenendo presente il risultato dei cartellini arbitrali.

#### 67.1.B) Vittoria Tecnica ai punti (V.T.P.)

- 1) Vedi punto b) dell'art. 68.

#### 67.1.C) Vittoria per fuori combattimento (V.K.O.)

- 1) Verdetto assegnato a un pugile quando il suo avversario è a terra ed è contato dall'arbitro fino all'out.

#### 67.1.D) Vittoria per abbandono (V.ABB.)

- 1) Un pugile vince per abbandono quando il suo avversario si ritira dalla contesa senza un giustificato motivo.
- 2) Durante il conteggio dell'arbitro il pugile non può abbandonare.

#### 67.1.E) Vittoria per fuori combattimento tecnico (V.K.O.T.)

- 1) Un pugile vince per KOT quando l'arbitro ritiene che l'avversario si trovi in stato di evidente inferiorità e non sia in grado di continuare l'incontro.

67.1.F) Vittoria per fuori combattimento tecnico per ferita (V.K.O.T.C.)

- 1) Vedi art. 68 (primo ed ultimo paragrafo)

67.1.G) Vittoria per squalifica dell'avversario (V.SQ.)

- 1) Verdetto assegnato a favore di un pugile quando l'arbitro pronuncia la squalifica dell'altro pugile.
- 2) L'arbitro deve squalificare il pugile che ha ricevuto due richiami ufficiali e incorre nel terzo.
- 3) L'arbitro ha il potere di squalificare uno dei pugili nei seguenti casi:
  - a) quando il pugile non difende lealmente le sue possibilità;
  - b) quando il pugile, precedentemente richiamato o no, si è reso intenzionalmente colpevole di colpi proibiti o di falli di gravità tale da giustificare la sua esclusione dalla gara;
  - c) quando il pugile si è reso colpevole di colpi proibiti o falli che hanno determinato l'arresto dell'incontro;
  - d) quando il pugile abbandona la gara senza giustificato motivo.
    - 1) Nel caso in cui l'arbitro sia in dubbio circa l'esistenza o la gravità di un colpo proibito, ha facoltà di consultare i giudici e/o l'Osservatore. Può adottare lo stesso procedimento, se gli risulti dubbio che l'abbandono sia o no giustificato. Sarà sempre l'arbitro a prendere la decisione finale.
    - 2) A seguito di un colpo basso, giudicato accidentale dall'arbitro, questi ha la facoltà di assegnare al pugile colpito un massimo di cinque minuti per riprendersi.
    - 3) Comunque, sempre a discrezione dell'arbitro, in caso di colpo basso potranno essere detratti dei punti (1 o 2) al pugile che ha commesso tale infrazione, oppure, al ripetersi di tale azione, arrivare al verdetto di squalifica.

67.1.H) Pareggio (N)

- 1) Il verdetto di parità ha luogo quando entrambi i pugili hanno portato a termine le riprese previste e si registra un verdetto di parità di almeno la maggioranza dei giudici, oppure, nel caso di 3 (tre) differenti verdetti.

67.1.I) Pareggio Tecnico (N.T.)

- 1) Vedi punto b) art. 68.

67.1.J) 67.10) No decision

- 1) E' pronunciato il verdetto di "No Decision", nei seguenti casi:
  - a) L'arbitro squalifica entrambi i pugili;
  - b) i pugili sono entrambi nell'impossibilità di proseguire il combattimento per ferita a seguito di colpi regolari e/o accidentali;

- c) i pugili sono entrambi fuori combattimento;
- d) il Commissario di Riunione o l'Arbitro è costretto ad arrestare l'incontro per sopravvenute circostanze di forza maggiore;
- e) uno, o entrambi i pugili, è fuori combattimento per cause imputabili a difetto di costruzione o di assetto del quadrato o per altro possibile incidente non imputabile all'azione dei due pugili.

**Art. 68** – Decisioni in caso di ferita

68.1. Nei casi di interruzione del match a causa di una ferita o infortunio da parte di uno dei due contendenti, l'arbitro chiamerà il medico di servizio e prenderà in considerazione il consiglio che questi riterrà opportuno dare in merito alla continuazione del match.

68.2. Comunque, sarà l'arbitro a decidere se fermare l'incontro oppure autorizzarne il proseguimento.

68.3. Casi di ferita per testata:

a) In questi casi si ritiene opportuno fare due distinzioni:

1) Testata intenzionale: quando una ferita è prodotta da una testata intenzionale e il pugile ferito non è ritenuto dall'arbitro in grado di continuare, il pugile che si è reso colpevole dell'infrazione perderà il match per squalifica. Nel caso in cui il pugile ferito fosse ritenuto in grado di continuare, il pugile che ha dato la testata intenzionale verrà penalizzato di due punti. Tale deduzione di punti dovrà essere chiaramente segnalata dall'arbitro ai giudici e al Commissario di Riunione.

b) Sarà sempre l'arbitro a stabilire se si è trattato di testata intenzionale oppure no.

1) Testata non intenzionale: quando uno dei due pugili viene ferito da una testata non intenzionale, ritenuta tale dall'arbitro, il pugile non ferito riceverà automaticamente un punto di deduzione. Tale deduzione dovrà essere chiaramente segnalata dall'arbitro ai giudici e al Commissario di Riunione.

2) Nel caso in cui la ferita si verifica prima del suono della campana per l'inizio della quinta ripresa, e il pugile ferito non è ritenuto in grado di continuare, il verdetto finale sarà di: "pari tecnico". Se, invece, una ferita è prodotta da una testata non intenzionale oppure (la stessa ferita) viene aggravata nei rounds successivi da colpi ritenuti regolari dopo che la campana ha annunciato l'inizio della quinta ripresa, verrà dichiarato vincitore del match quel pugile che si troverà in vantaggio sui cartellini dei giudici (V.T.P.). Se detta situazione si verifica prima della fine di una ripresa, anche il round che non è terminato verrà conteggiato per consentire una più completa valutazione del match e permettere l'eventuale deduzione di un punto.

c) Quanto sopra nei casi di incontri validi per il titolo nazionale.

d) Nei casi, invece, di incontri non titolati, la norma riguardante la testata non intenzionale, verrà applicata come segue:

1) match sulle quattro riprese: pari tecnico prima che la campana suoni l'inizio della seconda ripresa. Successivamente si andrà alla lettura dei cartellini .



- 2) match sulle sei riprese : quanto sopra, prima che la campana suoni l'inizio della terza ripresa.
- 3) match sulle otto riprese : quanto sopra, prima che la campana dia l'inizio alla quarta ripresa.
- 4) match sulle dieci riprese : quanto sopra, prima che la campana dia l'inizio alla quinta ripresa.

N.B.: In tutte le situazioni in cui una ferita viene prodotta da colpi ritenuti dall'arbitro regolari, il pugile non ferito risulterà il regolare vincitore del match per K.O.T.c.

### **Capo III**

#### **Redazione dei cartellini – Criteri di Giudizio**

##### **Art. 69** – Redazione dei cartellini – Criteri di giudizio

- 69.1. Al termine di ogni ripresa, l'arbitro-giudice e i giudici provvedono a registrare sul cartellino i punti conseguiti da ciascun pugile, secondo le norme che seguono:
- 69.2. Vengono assegnati 10 punti al pugile che ha vinto la ripresa.
- 69.3. Al pugile soccombente viene assegnato un punteggio inferiore, nella misura di:
  - a) 1 punto – se ha perso la ripresa
  - b) 2 punti – se ha perso la ripresa ed è stato contato
  - c) 3 punti – se ha perso la ripresa, è stato contato ed ha subito un notevole numero di colpi.
- 69.4. Se l'arbitro ha impartito uno o più richiami ufficiali, il punteggio del pugile richiamato, relativo alla ripresa in cui si è verificato va penalizzato di un punto, per ciascun richiamo.
- 69.5. I giudici (e l'arbitro quando forma il cartellino) devono indicare sui cartellini « W » allorché vi è un richiamo ufficiale.
- 69.6. Quando un pugile subisce un conteggio, l'arbitro giudice deve riportare sul cartellino la sigla «K.D.» e «K.D.H.» se il conteggio è stato determinato per colpi alla testa.
- 69.7. Controllate le somme, il giudice appone in calce al cartellino, insieme con la propria firma, il nome del vincitore o, altrimenti, l'indicazione di «parità».
- 69.8. Il cartellino, di norma, non deve mai essere corretto. Nel caso che un giudice incorra in un errore e se ne accorga, deve circoscrivere il punteggio errato e porre la correzione controfirmata a fianco.

##### **Art. 70** – Controllo dei cartellini

- 70.1. Al termine dell'incontro, l'arbitro provvede a ritirare i cartellini dai singoli giudici e, dopo averli controllati, li consegna al Commissario di Riunione; questi procede subito alla loro verifica e se rileva degli errori e delle incompletezze deve invitare il giudice che lo ha redatto a perfezionarlo.

**Art. 71** – Proclamazione del verdetto

Il verdetto è proclamato dal Commissario di Riunione che , tramite l'annunciatore, darà lettura dei cartellini, in occasione di incontri di campionato.

**Titolo VIII – Norme comuni ai Campionati d'Italia**

**Capo I**

**Posta in palio del titolo**

**Sezione I**

**Art. 72** – Posta in palio del Titolo Italiano

- 72.1. Il titolo di Campione d'Italia, in ciascuna categoria di peso, potrà essere messo in palio a seguito di una sfida regolarmente inoltrata alla F.P.I. e accolta favorevolmente dal C.E.P. .
- 72.2. Il Campione, tramite la Società di appartenenza, potrà richiedere di disputare una difesa volontaria sempre che la data di quest'ultima non interferisca con i termini della difesa ufficiale, e, comunque, entro la data dell'indizione dell'asta oppure del raggiungimento dell'accordo a trattativa privata per la difesa ufficiale.
- 72.3. Ovviamente, sarà il C.E.P. ad esprimere un parere tecnico affinché la difesa volontaria possa aver luogo .

**Sezione II**

**Art. 73** – Requisiti per la disputa del Titolo Italiano

- 73.1. Per partecipare ad incontri per il Titolo di Campione d'Italia, è necessario:
- a) essere cittadino italiano e regolarmente tesserato alla F.P.I. per la stagione in corso;
  - b) essere classificato 1<sup>^</sup> serie .

**Art. 74** – Scelta dello sfidante ufficiale al Titolo Italiano – Mancata disponibilità del Campione o dello sfidante –Disputa da parte di un pugile di 2<sup>^</sup> Serie. Condizioni

- 74.1. Nel caso in cui alla F.P.I. pervengano due sfide al Titolo Italiano, il C.E.P. , in base a valutazioni tecniche, nominerà lo sfidante ufficiale e, eventualmente , il supplente che subentrerà allo sfidante, o al campione ove questi rinunci o comunque non sia in grado di disputare l'incontro di Campionato.
- 74.2. Se il campione o lo sfidante ufficiale, dietro regolare certificazione medica, per problemi sanitari non può disputare l'incontro di campionato, potrà usufruire di un rinvio di trenta ( 30 ) giorni dalla scadenza dei sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione dell'asta o dal raggiungimento dell'accordo a trattativa privata , dandone tempestiva comunicazione alla società organizzatrice.
- 74.3. Nel caso in cui il campione o lo sfidante comunichi di non essere in grado di effettuare l'incontro entro il suddetto termine o se, a seguito di accettazione, non effettuerà in match, sarà dichiarato decaduto dalla qualifica di campione italiano ( il campione ) o dalla qualifica di sfidante ufficiale ( lo sfidante ).

- 74.4. In tal caso verrà fissato un termine breve per la presentazione delle nuove sfide .
- 74.5. Il C.E.P. ha l'autorità di non designare alcuno sfidante se le sfide pervenute non sono considerate, in quel momento, tecnicamente valide .
- 74.6. In tal caso, il termine per la presentazione delle nuove sfide sarà aperto a tempo indeterminato.
- 74.7. Tale circostanza è valida anche nel caso in cui non pervenga, entro il termine, alcuna sfida .
- 74.8. I pugili di 2<sup>^</sup> serie, su espressa richiesta della Società di appartenenza ed a giudizio insindacabile del C.E.P. , possono essere promossi 1<sup>^</sup> serie, solo nei casi di nomina a sfidante o supplente al campionato italiano .

**Art. 75** – Luogo dell'incontro per il Titolo Italiano

- 75.1. Gli incontri per il Titolo Italiano devono svolgersi sul territorio nazionale.

**Art. 76** – Rinvio della data di svolgimento dell'incontro per il Titolo Italiano aggiudicato su base di accordo diretto tra le parti.

- 76.1. La società organizzatrice che ha concluso a trattativa privata l'incontro per il Titolo Italiano, può usufruire di un unico rinvio o , su accordo delle parti interessate , di più rinvii , purché il combattimento si svolga entro 60 giorni dal raggiungimento dell'accordo a trattativa privata, salvo i casi in cui all'art.74 .

**Art. 77** – Semifinali al titolo

- 77.1. Il Settore Professionisti può indire delle competizioni che prevedano incontri di selezione per designare lo sfidante ufficiale al campionato d'Italia .

**Art. 78** – Numero delle riprese riguardanti i Titoli Italiani e le Semifinali

- 78.1. I combattimenti per il titolo di campione d'Italia, qualunque sia la categoria di peso, hanno luogo sulla distanza delle 10 riprese della durata di 3 minuti ciascuna . Gli incontri eliminatori e di semifinale sono invece disputati sulla distanza delle 8 riprese.

**Art. 79** – pre-operazioni di peso

- 79.1. Nei quindici ( 15 ) e nei sette ( 7 ) giorni che precedono la disputa del match valido per il titolo italiano , i due pugili interessati non dovranno eccedere i limiti seguenti :
- a) quindici ( 15 ) giorni prima dell'incontro il 7% del limite della relativa categoria di peso ;
  - b) sette ( 7 ) giorni prima dell'incontro il 3% del limite della relativa categoria di peso.
- 79.2. Ovviamente, come specificato nell'art. 80 , il giorno che precede il campionato d'Italia i pugili dovranno rispettare i limiti della categoria.

79.3. Il rispetto della presente normativa dovrà avvenire attraverso l'autocertificazione del pugile e del medico sociale ( qualora la società ne fosse provvista ) , e/o a seguito di controlli a campione da parte della F.P.I. che si riserva la facoltà di richiedere , ove ritenuto opportuno , un esame delle urine.

#### **Art . 80** – Operazioni di peso e sanzioni per il superamento

80.1. Negli incontri validi per i campionati d'Italia, compresi quelli eliminatori e di semifinale, il peso e la visita medica debbono obbligatoriamente avere luogo dalle 30 alle 24 ore prima dell'inizio della riunione , nelle modalità previste dalla legislazione in vigore.

80.2. Lo sfidante ha l'obbligo di pesarsi per primo. Ove il Campione o lo sfidante, in occasione della rispettiva pesatura, superassero il limite di peso della categoria, hanno diritto ad una seconda pesatura entro 60 minuti dalla prima.

80.3. Effettuata la seconda pesatura:

- a) se lo sfidante supera il limite della categoria, il combattimento deve disputarsi ugualmente e qualunque sia l'esito dell'incontro il Campione mantiene il titolo;
- b) se il Campione supera il limite della categoria, l'incontro si svolge ugualmente ed, ove dovesse risultare vittorioso lo sfidante, questi diviene Campione; nel caso dovesse vincere il Campione il titolo risulterà vacante;
- c) nel caso in cui entrambi i pugili (Campione e sfidante) non rispettassero il limite della categoria, si disputa ugualmente l'incontro senza titolo in palio.

80.4. In ogni caso, per quanto riguarda il superamento del limite della categoria, l'incontro non può essere disputato ove uno o entrambi i pugili interessati violino la norma di cui all'art. 55 punto b).

80.5. Al verificarsi di tale circostanza, i pugili saranno immediatamente deferiti al competente organo di giustizia e le società di appartenenza saranno tenute al pagamento del risarcimento di tutti i danni alla società organizzatrice.

## **Capo II**

### **Casi di decadenza dal Titolo Italiano – Dalle qualifiche di sfidante – Supplente – Semifinalista**

#### **Art. 81** – Cause perdita Titolo Italiano – Decadenza Titolo – Riapertura sfide

81.1. Cessa di essere Campione d'Italia:

- a) il Campione battuto a seguito di regolare sfida per il titolo;
- b) il Campione che alle operazioni di pesatura superi il limite di peso della categoria per la quale è titolare;
- c) il Campione che non si presenti al peso o sul quadrato il giorno fissato per l'incontro;
- d) il Campione che si rifiuti di combattere perché non accetta l'arbitro o i giudici designati dalla F.P.I.;

- e) il Campione che venga espulso dalla F.P.I.;
- f) il Campione il cui titolo sia stato messo in palio dalla propria Società al di fuori del controllo della F.P.I. ; fatti salvi provvedimenti disciplinari a carico della Società;
- g) il Campione che non difenda il titolo nei termini indicati dalla F.P.I.;
- h) il Campione che, per malattie o incidenti, si trovi in condizioni fisiche che non gli consentano alcuna attività agonistica;
- i) il Campione che, tramite la Società di appartenenza, rinunci per iscritto al titolo;
- j) il Campione che, per gravi comprovati motivi, venga privato del titolo dalla F.P.I.;
- k) il Campione sospeso dalla F.P.I. per un periodo superiore a 6 mesi;
- l) il Campione, o lo sfidante che conquisti il titolo, accertato positivo all'esame antidoping e dichiarato decaduto dalla Corte Federale di Appello. In tal caso egli non può ripresentare immediatamente la propria candidatura a titolo.

81.2. Inoltre, accertati casi di doping da parte del vincitore di un Campionato italiano determinano automaticamente l'annullamento del risultato, con tutte le conseguenze del caso, a prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere applicate.

- a) Il Campione che non rinnova il tesseramento entro il 31 marzo .

81.3. Verificandosi una delle circostanze di cui sopra, vengono riaperte le candidature per l'aggiudicazione del titolo, secondo i termini di cui all'art. 74.

## **Art. 82** – Decadenza dalla qualifica di sfidante, co-sfidante e supplente

82.1. Perde la qualifica di sfidante, co-sfidante e supplente il pugile che, in occasione di un combattimento valido quale competizione al titolo, incorra in una delle seguenti circostanze:

- a) alle operazioni di pesatura superi il limite di peso della categoria;
- b) nell'incontro per la semifinale non si presenti al peso o sul quadrato il giorno fissato per l'incontro; diviene automaticamente sfidante l'altro competitore;
- c) si rifiuti di combattere perché non accetta gli arbitri ed i giudici designati dalla F.P.I.;
- d) rinunci ingiustificatamente a disputare l'incontro per il titolo, sia esso sfidante o supplente. In tal caso il pugile viene sospeso per 6 mesi.

84.1. Sono fatti salvi i diritti codificati nel presente Regolamento ai fini di eventuali risarcimenti dei danni da parte di terzi interessati.

## **Art. 83** – Caso di decadenza del titolo per impegni militari sfidante preferenziale

83.1. Il campione chiamato a prestare servizio militare (di leva o richiamato) decade dal titolo di campione solo nel caso che non sia in condizioni di difendere il titolo entro i termini previsti ( art. 87 ). Ciò verificandosi, egli ha diritto, non appena congedato, di sfidare il campione con precedenza assoluta su qualsiasi altro

pretendente. Trascorso peraltro il periodo di tre mesi, egli perde ogni privilegio e, per le sfide, viene assimilato agli altri concorrenti.

**Art. 84** – Campione Italiano residente all'estero

84.1. Un Campione d'Italia può mantenere il proprio tesseramento per una Società affiliata alla F.P.I. e, quindi, conservare il titolo di Campione Italiano, anche se trasferisce la propria residenza o domicilio in uno Stato estero, sempre che continui a svolgere la propria attività sportiva nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari della F.P.I.

84.1. Egli è, in ogni caso, tenuto al rispetto di tutte le norme tecnico-sanitarie della F.P.I.

### **Capo III**

#### **Perdita dei titoli superiori**

**Art. 85** – Titolo in diverse categorie di peso

85.1. Il campione italiano può detenere il titolo di una sola categoria di peso.

### **Capo IV**

#### **Omologazione**

**Art. 86** – Omologazione risultato campionato d'Italia

86.1. Non appena in possesso del Verbale di Riunione regolarmente compilato e firmato, dei cartellini del Collegio Arbitrale e del Referto di Riunione la F.P.I. procederà all'omologazione del risultato inserendolo nel bollettino ufficiale e rendendolo noto a mezzo stampa .

86.2. In caso di positività agli esami antidoping da parte del Campione, l'omologazione si intenderà annullata e la F.P.I. procederà a dare i nuovi termini per l'invio delle candidature per la scelta del cosfidante al titolo vacante.

### **Capo V**

#### **Termini per le nuove sfide e per la disputa del Titolo**

**Art. 87** – Sfide al Campione d'Italia – Termini

87.1 Il termine per la presentazione delle sfide al campione ed il conseguente incontro di campionato sono regolati come segue:

- a) inoltro delle sfide da parte delle società : entro trenta ( 30 ) giorni dalla omologazione del precedente incontro ;
- b) scelta dello sfidante da parte del C.E.P. : entro cinque ( 5 ) giorni dal termine dell'inoltro delle sfide ;
- c) raggiungimento della trattativa privata trenta (30) giorni dalla scelta dello sfidante ufficiale. In caso di semifinali il termine è ridotto a quindici (15) giorni.

La comunicazione dell'accordo a trattativa privata deve essere accompagnata dai relativi contratti debitamente compilati e firmati dalle parti interessate.

Comunicazione da parte della Società che ha raggiunto l'accordo a trattativa privata della data e della località di svolgimento del Campionato: quindici (15) giorni dal raggiungimento dell'accordo a trattativa privata;

- d) disputa dell'incontro : sessanta ( 60) giorni ( fino alla domenica successiva ) dall'accordo a trattativa privata o dalla aggiudicazione dell'asta . Detto termine è ridotto a trenta ( 30 ) giorni in caso di semifinale.

## **Capo VI**

### **Le procedure per l'aggiudicazione dell'organizzazione del campionato a mezzo asta**

#### **Sezione I**

##### **Art. 88** – Indizione d'asta e divieto di partecipazione

- 88.1 Qualora nel termine di deposito dei contratti regolanti gli incontri aggiudicati a trattativa privata di cui al precedente articolo, le Società interessate alla sfida per il campionato italiano non raggiungano un accordo diretto per l'organizzazione della manifestazione, la aggiudicazione avverrà a seguito di asta indetta dalla Federazione il giorno successivo alla scadenza del termine del deposito dei contratti. Indetta l'asta, accordi diretti tra le parti non sono più ammessi.
- 88.2 Possono partecipare all'asta solo le società professionistiche. Non possono parteciparvi le Società che si sono aggiudicate l'organizzazione del Campionato per accordo diretto e che non abbiano adempiuto poi all'obbligo dell'organizzazione.
- 88.3 Le società che intendono partecipare all'asta devono depositare presso la sede federale una offerta in doppia busta chiusa e sigillata all'esterno entro il termine stabilito.
- 88.4 L'offerta, oltre all'espressa dichiarazione di assunzione a carico della Società offerente di tutti gli oneri dell'organizzazione e delle spese di viaggio e soggiorno per tre persone per ciascuno dei contendenti, deve indicare un importo che non sia inferiore a quello stabilito dal Consiglio Federale per le diverse categorie di peso.
- 88.5 Le Società debbono inviare alla F.P.I. le loro offerte per una borsa complessiva da suddividersi per il 60% alla Società del campione e per il 40% alla Società dello sfidante. Nel caso in cui il titolo sia vacante, la borsa verrà ripartita nella misura del 60% alla Società del pugile vincitore e del 40% alla Società del pugile sconfitto.
- 88.6 Alla partecipazione all'asta sono escluse le Società dilettantistiche.

#### **Sezione II**

##### **Art. 89** – Divieto incontro in pendenza indizione d'asta

- 89.1 Allorché per un incontro viene indetta l'asta, i competitori non possono sostenere altri incontri prima che quello di Campionato abbia avuto luogo, salvo diverso accordo fra tutte le parti interessate.

89.2 Durante il termine regolamentare, intercorrente tra l'indizione delle aste e l'apertura delle relative buste, nessun incontro può essere autorizzato.

### **Sezione III**

**Art. 90** – Divieto incontri di rivincita

90.1. Nessuna clausola che preveda impegni per la disputa di rivincite relative agli incontri di Campionato può essere riconosciuta valida dalla F.P.I..

## **Capo VII**

### **Apertura d'asta ed aggiudicazione**

#### **Sezione I**

**Art. 91** – Termini offerte d'asta

91.1 I termini delle aste bandite per l'aggiudicazione di incontri di Campionato d'Italia o di competizioni valevoli per il titolo, sono i seguenti:

- a) dieci ( 10 ) giorni dalla data di indizione dell'asta per la presentazione delle offerte . Entro questi termini (10 giorni) non è consentito alcun incontro ai pugili interessati;
- b) nei casi di competizioni al titolo o di semifinali, il termine di indizione dell'asta è ugualmente di 10 giorni.

91.2 Per i termini di effettuazione dell'incontro, vedi art. 87 .

#### **Sezione II**

**Art. 92** – Assegnazione incontro Titolo Italiano all'asta - Norme relative – Rinvio per disputa incontro aggiudicato all'asta

92.1 L'asta è aggiudicata sulla base dell'offerta complessiva economicamente più elevata.

92.2 La Società aggiudicataria che non abbia indicato in sede di offerta la data e la località di effettuazione dell'incontro, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, oltre a indicare la data e il luogo di svolgimento del Campionato, dovrà depositare alla F.P.I. il 10% del totale della somma di aggiudicazione della relativa asta, pena la decadenza dall'aggiudicazione

92.3 Gli incontri aggiudicati all'asta, debbono svolgersi in locali dove per il pubblico vi sia possibilità di ingresso senza discriminazione per i tifosi del Campione e dello sfidante. Ciò ad evitare che detto ingresso possa essere limitato ad un ristretto numero di invitati.



- 92.4 Ove dovesse verificarsi una identica offerta fra due o più Società partecipanti all'asta, sarà indetta – con termini brevissimi non superiori ad una settimana – una nuova asta.
- 92.5 La Società aggiudicataria può usufruire di un unico rinvio, rispetto alla data fissata per la disputa del Campionato Italiano, purché tale rinvio non vada oltre il 60° giorno dall'aggiudicazione. La nuova data deve essere notificata agli interessati con un preavviso minimo di 15 giorni.

## **Capo VIII**

### **Mancata disputa del Titolo Italiano aggiudicato all'asta - Penali – Provvedimenti disciplinari**

#### **Sezione I**

**Art. 93** – Mancato incontro Titolo Italiano aggiudicato all'asta - eventuali penali in danno dei pugili - risarcimento danni

93.1. Nel caso in cui l'incontro di Campionato non possa disputarsi per l'inadempienza del campione o dello sfidante ( o di entrambi ), compresa l'ipotesi di superamento del peso , il risarcimento di eventuali danni sarà quello preventivamente indicato nel contratto stipulato. In difetto, decideranno i competenti Organi Federali di Giustizia.

#### **Sezione II**

**Art. 94** – Penale alla Società organizzatrice per mancata effettuazione incontro aggiudicato all'asta – Risarcimento danni

94.1 Nel caso in cui , a seguito di aggiudicazione d'asta e per cause imputabili alla propria volontà, la società aggiudicataria non dovesse far disputare l'incontro per il titolo, detta aggiudicataria sarà dichiarata inadempiente e tenuta a versare, a titolo di penale, il 30% dell'importo offerto, salvo il risarcimento dei maggiori danni derivati alla Società interessata.

94.2 In relazione all'indicata inadempienza, verrà indetta nuova asta, in termini non superiori a 10 giorni, alla quale non sarà ammessa la Società che si è resa inadempiente.

#### **Sezione III**

**Art. 95** – Provvedimento disciplinare a carico della Società organizzatrice inadempiente

95.1. La Società organizzatrice che dovesse rendersi per due volte inadempiente verrà deferita ai competenti organi di giustizia.

## **Capo IX**

**Art. 96** – Campione d'Italia sfidante al Titolo d'Europa o del Mondo – Obblighi – Conseguenze

- 96.1 Al campione d'Italia che debba difendere il titolo contro lo sfidante designato e sia contemporaneamente riconosciuto «challenger» del Campione d'Europa (o del Mondo) , è consentito di disputare entrambi gli incontri purché siano rispettati i termini di scadenza dell'una e dell'altra competizione. Egli è però tenuto a comunicare alla F.P.I. , entro il termine perentorio di 10 giorni dalla designazione europea (o mondiale) , se intende disputare entrambi gli incontri o, in diversa ipotesi, per quale dei due intende optare. Nel silenzio, sarà la stessa F.P.I. a dichiararlo decaduto dal titolo nazionale.
- 96.2 Anche per i Campionati d'Europa vige la norma (compresa nel Regolamento E.B.U.) la società italiana deve organizzare l'incontro su territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che l'incontro sia stato concluso a trattativa privata o aggiudicato a mezzo asta.
- 96.3 Eventuali eccezioni, debbono avere il parere favorevole della F.P.I., dell'E.B.U., nonché delle parti interessate.

#### **Art. 97** – Titoli Internazionali

- 97.1 Ogni pugile di nazionalità italiana ha la facoltà di misurarsi per un titolo internazionale (europeo e mondiale) solo dopo aver combattuto per il titolo nazionale con prestazione di sicura valenza.
- 97.2 Ovviamente, nel caso in cui il pugile in questione abbia ottenuto la qualifica di sfidante ufficiale all'Europeo o al Mondiale dalle sigle riconosciute dalla F.P.I., la suddetta condizione dovrà considerarsi superata.
- 97.3 Ogni pugile di nazionalità italiana o straniera tesserato alla F.P.I. ha facoltà di misurarsi per un titolo Mondiale Giovanile Intercontinentale o dell'Unione europea sulla base di accertate prestazioni favorevoli negli ultimi sei mesi .
- 97.4 In entrambi i casi il parere del C.E.P. è vincolante .
- 97.5 La F.P.I. , al fine di salvaguardare la credibilità e l'etica sportiva del pugilato professionistico e per assicurare una corretta collaborazione con gli Enti Mondiali , con le società professionistiche ed i pugili professionisti, stabilisce che :
- a) nessun Ente o società con natura e finalità professionistiche può organizzare incontri di pugilato in Italia se non ufficialmente riconosciuto dalla F.P.I. ;
  - b) la F.P.I. riconosce ufficialmente un Ente Mondiale , Intercontinentale o Continentale se vengono sottoscritti i seguenti rapporti di reciprocità :
    - 1) condivisione dello Statuto e dei Regolamenti ;
    - 2) partecipazione al Congresso con rappresentanti indicati dalla F.P.I. ;
    - 3) presenza nelle liste dell'Ente di arbitri giudici designati dal S.A.G. della F.P.I. .
- 97.6 La F.P.I. subordina il riconoscimento di un campionato mondiale alle seguenti condizioni :
- a) che la difesa ufficiale del titolo sia effettuata contro un avversario che figuri tra i primi dieci ( 10 ) della classifica di sigla ( nella propria categoria di peso ) , mentre

la difesa volontaria sia consentita contro un avversario classificato non oltre il ventesimo ( 20 ) posto della classifica di sigla ( nella propria categoria di peso ).

Il campione internazionale di una sigla riconosciuta dalla F.P.I. può aspirare alla disputa di un titolo mondiale ;

- b) che nessun combattimento valido per il titolo Internazionale o Mondiale può essere autorizzato sul territorio italiano se non riconosciuto dalla F.P.I. ;
- c) che i campionati Mondiali ed Internazionali organizzati sul territorio italiano siano tutelati dalle leggi e dai regolamenti sanitari vigenti in Italia .

97.7 Casi di pugili tesserati alla F.P.I. che, per eludere le suddette disposizioni chiederanno il tesseramento con altra Federazione straniera, verranno esaminati di volta in volta al fine di stabilire la gravità dell'infrazione ed eventuali sanzioni disciplinari .

## **Titolo IX – Norme comuni ai titoli precedenti**

### **Capo I**

#### **Esibizioni e allenamenti**

##### **Sezione I**

**Art. 98** – Esibizioni e allenamenti – Norme relative

98.1. Le esibizioni e gli allenamenti in pubblico sono consentiti previa approvazione dei competenti Comitati Regionali . Tale autorizzazione è obbligatoria anche per gli incontri che siano inseriti in spettacoli di arti varie. In ogni caso l'incontro deve effettuarsi all'inizio o alla fine di tale spettacolo.

##### **Sezione II**

**Art. 99** – Abbinamenti pubblicitari

99.1 L'abbinamento di una sigla commerciale o industriale con una società professionistica deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale della F.P.I., che fissa le relative quote ad essa spettanti. Sono esclusi i termini pubblicitari che non rispondano a criteri di rigoroso decoro sportivo.

99.2 Qualora abbia luogo un incontro tra pugili abbinati alla stessa sigla, ma di società diverse , è consentito ad entrambi i pugili di indossare gli indumenti sportivi con la stessa scritta pubblicitaria, purché detti indumenti siano di colore diverso.

99.3 La società ed i pugili, abbinati e non, possono indossare indumenti pubblicitari anche per un solo incontro, con l'accordo di tutte le parti e senza con ciò impegnare l'intera colonia. In tal caso la società è tenuta al versamento di una quota che viene fissata di volta in volta dalla F.P.I., a seconda di incontro «clou» o incontro normale. La quota da versare è unica, anche se nella stessa riunione combattono più pugili della stessa società e quindi con la stessa scritta. In ogni caso l'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta alla F.P.I. o, in ultima ipotesi al Commissario di Riunione.

99.4 Le scritte pubblicitarie in pubbliche riunioni saranno limitate a quelle autorizzate o previste dalle norme vigenti, ma limitatamente ai pugili ed ai loro interessati. Per la parte organizzativa, le scritte debbono essere limitate agli angoli del ring, al tappeto, ed agli addetti al ring stesso.

99.5 Tutti i pugili stranieri che, in occasione di combattimenti disputati in Italia, indossino sugli indumenti sportivi scritte pubblicitarie di Ditte italiane e rappresentate in Italia, sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia.

**Art. 100** – Obbligo della società organizzatrice di comunicare alla società di appartenenza dei pugili impegnati agli incontri il diritto ad indossare indumenti pubblicitari

100.1 La società sportiva è tenuta a dichiarare, durante le trattative con la società organizzatrice, e far risultare sul contratto eventuali obblighi di pubblicità sportiva, precisandone l'indole e la forma.

100.2 Lo stesso obbligo incombe alle Società dei pugili sfidanti ad un titolo nazionale, ciò in relazione all'ipotesi che l'incontro possa dar luogo ad asta.

**Art. 101 – ENTRATA IN VIGORE**

101.1. **Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..**